



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi



ANAV
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI



Roma, 7 novembre 2022

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230, 10126 Torino

A mezzo posta certificata

PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

**Consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante
“Attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)
per gli ambiti di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti”**

Spettabile Autorità,

lo schema di regolamento sottoposto a consultazione mira ad attuare quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e cioè alla definizione, in relazione agli specifici ambiti di competenza dell’Autorità:

- delle modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni delle Regioni a Statuto ordinario circa la conformità alle misure di regolazione dell’ART delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale interessate in ciascun anno, a decorrere dal 2023, dalla verifica della stessa Autorità;
- delle modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dall’art. 27, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.;
- dei termini e delle modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti dall’Autorità e dalle altre Istituzioni competenti (MIMS e MEF).

Nel puntuale rispetto della norma di legge l'Autorità chiarisce, nella relazione illustrativa allegata alla delibera, l'ambito soggettivo dello schema di regolazione, individuato nelle 15 Regioni a statuto ordinario cui spetta l'onere di redigere e trasmettere annualmente le attestazioni, e l'ambito oggettivo dello schema stesso, volto sia a descrivere la procedura di verifica della conformità che sarà adottata dall'Autorità, sia le modalità individuate al fine di acquisire le relative informazioni necessarie e condividerne gli esiti con il MIMS.

Le scriventi Associazioni, che rappresentano le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico, nella piena consapevolezza del predetto ambito soggettivo e oggettivo di regolazione, si propongono, nel partecipare alla consultazione, di formulare osservazioni e proposte che possano contribuire alla adozione di misure applicative semplici ed equilibrate.

Con tale intento si espongono (infra) osservazioni e proposte strutturate secondo lo schema richiesto da codesta Autorità.

Per una più chiara e sintetica illustrazione delle osservazioni e proposte avanzate si ritiene utile effettuare una breve premessa di fondo.

Premessa

Come è noto a codesta Autorità, i tempi medi di perfezionamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale connotati da obblighi di servizio pubblico, dalla pubblicazione del bando di gara alla aggiudicazione in via definitiva, sono in Italia molto dilatati. Le ragioni di ciò sono di diversa natura ed un ruolo importante assumono anche i rilevanti contenziosi. Da ultimo, alcune procedure di gara, avviate antecedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e non ancora definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020, sono state sospese ai sensi dell'art. 92, comma 4-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., con connessa facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 e fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, e cioè fino al 31 marzo 2022.

Ne consegue che alcune procedure ancora in corso, al momento del loro avvio attraverso la pubblicazione del bando e della documentazione di gara, non erano ancora assoggettate a misure di regolazione deliberate dall'Autorità solo più di recente e si sono, invece, conformate agli atti dell'Autorità *ratione temporis* applicabili. Questa circostanza assume un rilievo particolare in ordine all'ambito applicativo delle misure contenute nella più recente delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019, più volte richiamata nei documenti posti in consultazione, rispetto all'ambito applicativo della precedente delibera ART n. 49/2015 del 17 giugno 2015, delibera questa che invece non risulta menzionata né considerata nello schema di regolamento in oggetto.

Occorre a riguardo rilevare che la stessa Autorità, in osservanza dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, nonché per giusti fini di conservazione degli atti amministrativi e di economia e speditezza dei relativi procedimenti, ha puntualmente disciplinato e distinto l'ambito temporale di applicazione delle misure adottate con la delibera n. 154/2019 rispetto a quello delle misure adottate con la delibera n. 49/2015. Con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi tramite gara, la Misura 1 dell'atto di regolazione di cui alla delibera n. 154/2019 stabilisce espressamente, infatti, che tutte le nuove misure, ad eccezione della sola Misura

12 relativa agli obblighi di contabilità regolatoria e separazione contabile (applicabile dal 1° gennaio 2022), si applicano ai contratti di servizio (CdS) per i quali il bando di gara è pubblicato successivamente al 29 novembre 2019 (data di entrata in vigore della delibera) ovvero, nel caso di procedure ristrette, le lettere di invito sono inviate successivamente a tale data. A maggior ragione, quindi, le misure introdotte dalla delibera n. 154/2019, per le parti innovative rispetto alle misure di cui alla delibera n. 49/2015, non risultano temporalmente applicabili ai bandi di gara e relativa documentazione pubblicati antecedentemente al 29 novembre 2019. Peraltro, sempre la richiamata Misura 1 consente, al punto 5, all'ente affidante competente di continuare ad applicare le precedenti misure di regolazione di cui alla delibera n. 49/2015 anche per le procedure di affidamento avviate successivamente al 29 novembre 2019 – purché a tale data risulti pubblicato l'avviso di pre-informazione ex articolo 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007 – nei casi di “*procedure di affidamento in avanzata fase di definizione*” e con l'obbligo per l'ente di fornire adeguata motivazione di tale scelta nell'ambito della documentazione che disciplina la procedura di affidamento dei servizi.

Ebbene, per le ragioni esplicitate, risulta evidente ad avviso delle scriventi Associazioni, l'importanza di una corretta individuazione degli atti di regolazione *ratione temporis* applicabili alle procedure di gara oggetto di attestazione ex art. 9 della legge n. 118/2022 ed al fine specifico della verifica di conformità delle procedure stesse alle misure di regolazione adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera f), del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e limitandosi agli “elementi di regolazione” considerati nella “matrice di verifica della conformità” di cui all'Annesso 3 dello schema in consultazione, basti rilevare che:


- gli schemi dei PEFS e le modalità di determinazione del margine di utile ragionevole di cui alla delibera n. 154/2019 presentano elementi di novità non irrilevanti rispetto alla regolazione in materia di cui alla delibera n. 49/2015;
- la Relazione di Affidamento, nei termini introdotti dalla delibera n. 154/2019, costituisce per molti aspetti una assoluta novità rispetto alle misure della delibera n. 49/2015. Si pensi al piano di accesso al dato o alla disciplina della clausola sociale o, più in generale, alla disciplina stessa della relazione di affidamento introdotta ex novo dalla delibera n. 154/2019 ed in base alla quale la relazione, nel complesso di tutti i contenuti che nella stessa l'ente affidante è tenuto a rappresentare, deve essere pubblicata sul sito web dell'EA e trasmessa all'ART, ai fini dell'espressione del parere, preliminarmente ed ai fini della predisposizione della documentazione di gara;
- anche la regolazione sotto diversi aspetti della documentazione di gara presenta differenze non di poco conto tra la delibera n. 154/2019 e la delibera n. 49/2015, tra tutti si citano come più evidenti gli aspetti relativi ad allocazione e matrice dei rischi e KPI - obiettivi efficacia/efficienza;
- infine, alcune differenze regolatorie emergono anche con riferimento allo schema di contratto di servizio, basti menzionare le condizioni di revisione contrattuale.

Per tutte le anzidette motivazioni si raccomanda a codesta Autorità di esplicitare chiaramente, nell'emanando regolamento per l'attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge, n. 118/2022, il principio in base al quale l'Autorità, ai fini della verifica di conformità delle procedure di gara oggetto di attestazione, individua **le misure di regolazione dei singoli atti *ratione temporis* applicabili**, atti tra i quali assume particolare rilievo la delibera n. 49/2015 in quanto *ratione temporis* regolante le procedure di gara il cui bando risulti pubblicato precedentemente al 29 novembre 2019, nonché le procedure avviate successivamente al 29 novembre 2019 ma a tale data già in avanzata fase di definizione.

Infine, in via generale, poiché la conformità delle procedure può legittimamente costituire oggetto di accertamento in sede giudiziale nell'ambito di giudizi avviati avverso procedure di gara non ancora sottoposte al vaglio dell'Autorità, si ritiene che l'Autorità debba più correttamente sospendere la verifica della conformità delle suindicate procedure per le quali siano pendenti giudizi che vertano sul medesimo oggetto. A tal fine sarebbe utile che l'Autorità acquisisse da parte delle Regioni informazioni circa la pendenza di eventuali contenziosi sulle procedure oggetto di accertamento.

Il Direttore Generale AGENS

Fabrizio Molina




Il Direttore Generale ANAV

Tullio Tulli



Il Direttore Generale ASSTRA

Alessia Nicotera



Osservazioni e proposte

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Art. 2, punto 4	4. Il presente regolamento si applica alle attestazioni trasmesse all'Osservatorio a partire dalle verifiche della conformità delle procedure di gara oggetto di attestazioni ex lege 118/2022 acquisite nell'annualità 2023.	4. Il presente regolamento si applica alle attestazioni trasmesse all'Osservatorio a partire dalle verifiche della conformità delle procedure di gara oggetto di attestazioni ex lege 118/2022 acquisite nell'annualità 2023., e cioè delle procedure di gara, inerenti i servizi il cui affidamento sia in scadenza	La proposta integrativa intende esplicitare le procedure di gara interessate in ciascun anno dalla verifica di conformità dell'Autorità, in coerenza con le disposizioni normative. L'attestazione relativa alla avvenuta pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 118/2022 è,

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		entro il 31 dicembre dell'anno di attestazione, in corso di svolgimento alla data di trasmissione della attestazione stessa ed il cui bando sia stato pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.	infatti, alternativa alla attestazione della avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione (per i casi in cui non risulti già pubblicato il bando di gara e l'affidamento del servizio in scadenza non risulti ancora perfezionato), ovvero alla attestazione dell'avvenuto affidamento con procedure conformi al Regolamento (CE) n. 1370/2007 (per i casi in cui la procedura di gara, ovvero la diversa procedura di affidamento contemplata del Regolamento comunitario risulti conclusa e perfezionata con l'affidamento conforme alla data di trasmissione della attestazione).
Quesito Q 3.2 – Art. 3, punto 2, lett. b)	b) trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, gli esiti delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5, utilizzando il Prospetto di cui all'Annesso 2, contestualmente pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità, in apposita sezione.		In coerenza con il fine di garantire massime condizioni di trasparenza, esplicitato dall'Autorità in relazione illustrativa, si suggerisce di prevedere che, nel campo "note" dell'Annesso 2, siano sempre sinteticamente esposte le motivazioni alla base di un esito "NON conforme" della verifica e secondo un approccio più complessivo ed esplicativo rispetto alle informazioni contenute nell'Annesso 3 - Motivazioni
Quesito Q 4.1 -	<i>Ultimo capoverso</i> All'interno di tale ripartizione, il campione deve comunque privilegiare il criterio dimensionale del valore della produzione oggetto di gara.	All'interno di tale ripartizione, il campione deve comunque privilegiare il criterio dimensionale del valore della produzione oggetto di gara, tenendo anche conto della modalità di effettuazione del servizio (ferroviario, metropolitano/tram,	Potrebbe essere utile oltre al dato territoriale e al volume di produzione, prendere in considerazione la modalità (ferroviario, metropolitano/tram, automobilistico extraurbano/urbano)

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		automobilistico extraurbano/urbano).	
Art. 5, punto 1	1. Per ciascuno degli atti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del d.l. 201/2011, l'Autorità individua gli elementi oggettivi di regolazione, corrispondenti al contenuto delle Misure dei singoli atti, riportati all'interno della matrice di verifica della conformità di cui all'Annesso 3.	1. Per ciascuno degli atti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del d.l. 201/2011, l'Autorità individua gli elementi oggettivi di regolazione, corrispondenti al contenuto delle Misure dei singoli atti ratione temporis applicabili , riportati all'interno della matrice di verifica della conformità di cui all'Annesso 3.	Diversi atti di regolazione adottati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del D.L. n. 201/2011 risultano applicabili in un determinato periodo di tempo. È il caso, ad esempio, delle delibere che disciplinano la determinazione periodica del WACC in base alle quali, secondo quanto previsto dalla misura 17 di cui alla delibera n. 154/2019, l'ente affidante predispone il Piano Economico Finanziario simulato finalizzato a determinare il corrispettivo da porre a base d'asta. Si ritiene pertanto opportuno esplicitare che gli elementi di regolazione considerati dall'ART per la verifica di conformità sono esclusivamente quelli derivanti da misure e atti adottati dall'Autorità e <i>ratione temporis</i> applicabili alla procedura di gara oggetto di verifica.
Annesso 3 nota 1	<i>1 Al momento della pubblicazione del presente regolamento gli elementi di regolazione elencati nella matrice di verifica della conformità derivano dai seguenti atti regolatori dell'Autorità adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: delibera 48/2017 del 30 marzo 2017, delibera 120/2018 del 29 novembre 2018, delibera</i>	<i>1 Al momento della pubblicazione del presente regolamento gli elementi di regolazione elencati nella matrice di verifica della conformità derivano dai seguenti atti regolatori dell'Autorità adottati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e pro tempore applicabili: delibera 49/2015 del 17 giugno 2015, delibera 48/2017 del 30 marzo</i>	Nel senso sopra detto, e per quanto diffusamente rappresentato in premessa, si ritiene debba essere espressamente richiamata (in Annesso 3, nota 1) la delibera n. 49/2015. Si raccomanda all'Autorità di valutare la completezza e appropriatezza degli elementi di regolazione elencati nella matrice di verifica di cui all'Annesso 3 alla luce della necessaria

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<i>154/2019 del 28 novembre 2019, e tutte le delibere richiamate nelle stesse e ad esse correlate.</i>	<i>2017, delibera 120/2018 del 29 novembre 2018, delibera 154/2019 del 28 novembre 2019, e tutte le delibere richiamate nelle stesse e ad esse correlate.</i>	considerazione delle misure regolatorie <i>ratione temporis</i> applicabili nel senso descritto.
Articolo 5 – considerazioni generali			Si rileva che al fine di garantire il contraddittorio e i principi del giusto procedimento – anche alla luce delle conseguenze giuridiche ricollegabili ad un'attestazione di non conformità, il procedimento dovrebbe prevedere prima della decisione finale, la comunicazione in ordine alle risultanze dell'istruttoria, al fine di consentire alla Regione interessata di poter presentare, in un termine previamente individuato, delle controdeduzioni/osservazioni. Diversamente, l'Autorità giungerebbe alla decisione finale relativa al contenuto dell'attestazione (o meglio alla verifica del contenuto dell'attestazione presentata dal Dirigente regionale) in assoluta carenza di contraddittorio.

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<p>Quesito Q. 5.1 Art. 5, punto 2</p>	<p>2. L'Autorità verifica la conformità della documentazione di affidamento ai propri atti di regolazione, secondo i seguenti criteri di valutazione:</p> <p>a) sussistenza: effettivo riscontro all'interno della documentazione di affidamento di tutti gli elementi previsti dagli atti di regolazione;</p> <p>b) coerenza: adeguatezza degli elementi rilevati nella documentazione di affidamento, rispetto agli obiettivi regolatori;</p> <p>c) completezza: esaustività degli elementi presenti nella documentazione di affidamento, rispetto agli strumenti/adempimenti regolatori previsti, anche a livello formale.</p>	<p>Cfr. proposta di modifica Quesito Q 5.2 – Art. 5, punto 4</p>	<p>Mentre il giudizio di “sussistenza” attiene agli elementi considerati nella documentazione di gara e dunque, ad esempio, ai contenuti obbligatori della documentazione di gara, il giudizio di “coerenza” e “completezza” rischia di incentrarsi su valutazioni proprie dell'EA e connotate da forte discrezionalità amministrativa e tecnica. Pertanto, la valutazione di conformità non dovrebbe spingersi sino ad un sindacato di merito delle scelte amministrative dell'EA.</p>
<p>Art. 5, punto 2, lett. a)</p>	<p>2. L'Autorità verifica la conformità della documentazione di affidamento ai propri atti di regolazione, secondo i seguenti criteri di valutazione:</p> <p>a) sussistenza: effettivo riscontro all'interno della documentazione di affidamento di tutti gli elementi previsti dagli atti di regolazione;</p>	<p>2. L'Autorità verifica la conformità della documentazione di affidamento ai propri atti di regolazione, secondo i seguenti criteri di valutazione:</p> <p>a) sussistenza: effettivo riscontro all'interno della documentazione di affidamento di tutti gli elementi previsti dagli atti di regolazione <i>ratione temporis applicabili alla procedura di gara;</i></p>	<p>Valgono le motivazioni già sopra esposte a riguardo.</p>

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<p>Quesito Q 5.1 – Art. 5, punto 3</p>	<p>3. In esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 2, l'Autorità riporta nella matrice di cui all'Annesso 3 le eventuali "Non Conformità Regolatorie" (di seguito: NCR) rilevate, secondo la seguente classificazione:</p> <p>a) NCR di 1° grado (NCR1): assenza nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione analizzato o palese/sostanziale contraddizione rispetto agli obiettivi di regolazione;</p> <p>b) NCR di 2° grado (NCR2): inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni elemento di regolazione analizzato, pur rimanendo gli obiettivi dell'atto di regolazione salvaguardati;</p> <p>c) NCR di 3° grado (NCR3): formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni elemento di regolazione analizzato.</p>	<p>3. In esito all'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 2, l'Autorità riporta nella matrice di cui all'Annesso 3 le eventuali "Non Conformità Regolatorie" (di seguito: NCR) rilevate, secondo la seguente classificazione:</p> <p>a) NCR di 1° grado (NCR1): assenza nella documentazione di affidamento dell'elemento di regolazione analizzato o palese/sostanziale contraddizione rispetto agli obiettivi di regolazione;</p> <p>b) NCR di 2° grado (NCR2): inadeguata trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni dell'elemento di regolazione analizzato, di per sé non idonea a pregiudicare pur rimanendo gli obiettivi dell'atto di regolazione salvaguardati;</p> <p>c) NCR di 3° grado (NCR3): formale incompletezza di trattazione nella documentazione di affidamento rilevata a carico di ogni dell'elemento di regolazione analizzato.</p>	<p>Le riformulazioni proposte sono coerenti con quanto esplicitato dall'Autorità al paragrafo 2.4 della relazione illustrativa e mirano a chiarire che, nell'ambito della matrice di verifica della conformità di cui all'Annesso 3, la NCR, di qualsiasi grado, è valutata con riferimento al singolo elemento di regolazione considerato.</p> <p>Sempre prendendo spunto dalla relazione illustrativa dell'Autorità, con riferimento alla NCR di 2° grado, si ritiene utile chiarire che tale non conformità di per sé non pregiudica gli obiettivi di regolazione sottesi all'elemento di regolazione analizzato.</p>
<p>Quesito Q 5.2 – Art. 5, punto 4</p>	<p>4. In esito a quanto riportato nella matrice di cui all'Annesso 3, l'Autorità attesta la complessiva conformità della procedura di gara interessata qualora:</p> <p>a) non siano rilevate NCR1;</p>	<p>4. In esito a quanto riportato nella matrice di cui all'Annesso 3, l'Autorità attesta la complessiva conformità della procedura di gara interessata qualora:</p> <p>a) non siano rilevate NCR1;</p>	<p>La riformulazione proposta è conseguente a quanto sopra esplicitato.</p> <p>Conseguentemente rispetto a quanto osservato al precedente punto 5.1, la verifica non dovrebbe riguardare le NCR di 2° e 3° grado,</p>

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	b) il numero di NCR2 e NCR3 sia tale da non compromettere le finalità della regolazione e comunque non costituisca una ingiustificata inottemperanza alle misure regolatorie prese in considerazione nel citato Annesso 3.	b) il numero di NCR2 e NCR3 sia tale da non compromettere le finalità della regolazione e comunque non costituisca una ingiustificata inottemperanza alle misure regolatorie prese in considerazione nel citato Annesso 3.	ma limitarsi alle sole NCR di 1° grado. Con riferimento alle NCR di 2° grado e di 3° grado, si è dell'avviso che, fermo restandone l'opportuna rilevazione ed evidenziazione, le stesse non vadano tenute in considerazione ai fini della attestazione da parte dell'Autorità della conformità complessiva della procedura di gara interessata, posto che le NCR2, pur rilevando una inadeguata trattazione, evidenziano come gli obiettivi dell'atto di regolazione siano comunque salvaguardati e le NCR3 sono descritte come lacune di tipo meramente formale che, secondo quanto chiarito in relazione illustrativa, <i>“non sono idonee nella sostanza a pregiudicare alcuna finalità regolatoria”</i> .
Quesito Q 5.2 – Art. 5, punto 4	4. In esito a quanto riportato nella matrice di cui all'Annesso 3, l'Autorità attesta la complessiva conformità della procedura di gara interessata qualora:	4. In esito a quanto riportato nella matrice di cui all'Annesso 3, l'Autorità trasmette alla Regione interessata la proposta di attestazione comprensiva degli Allegati 2 e 3 e di una nota metodologica/esplicativa, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni e documentazione integrativa. L'Autorità, valutate motivatamente le eventuali controdeduzioni pervenute, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, attesta la complessiva conformità della procedura di gara interessata	Al fine di garantire il contraddittorio e il giusto procedimento, anche alla luce delle conseguenze derivanti da un'eventuale attestazione di non conformità, è necessario acquisire – prima dell'adozione della decisione definitiva – le eventuali osservazioni/controdeduzioni della Regione rispetto ad una proposta di attestazione che l'Autorità dovrebbe essere previamente inviata alla Regione interessata.

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
		qualora:	
Articolo paragrafo 5.	5, La matrice di verifica della conformità di ciascuna delle procedure di gara selezionate è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità, contestualmente al Prospetto di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 3 (Annesso 2)	La matrice di verifica della conformità di ciascuna delle procedure di gara selezionate è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità, contestualmente al Il Prospetto di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 3 (Annesso 2) è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.	Si ritiene non opportuna la pubblicazione della verifica di conformità di ciascuna delle procedure di gara (annesso 3). Il documento contiene dati e valutazioni specifiche dell'Autorità che possono anche non incidere sugli esiti della verifica di conformità di cui all'annesso 2, la cui conoscenza diffusa rischierebbe di alimentare il contenzioso.
Quesito Q 6.1 – Art. 6, punto 1	1. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di verifica sono contenute nei seguenti documenti, che devono essere trasmessi all'Autorità ove previsto dalle relative delibere, nel seguito richiamate, o resi accessibili dall'Ente Affidante o dalla Regione competente tramite l'applicativo reso disponibile dall'Osservatorio dedicato alle attestazioni ex lege 118/2022: a) l'avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007; b) la Relazione dei Lotti (RdL), di cui alla Misura 4, punto 11 e Misura 6 punto 2		Deve segnalarsi anche a riguardo il tema degli atti regolatori <i>ratione temporis</i> applicabili, in particolare con riferimento: alla Relazione dei Lotti, riguardante gli atti di programmazione propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi adottati successivamente al 3 aprile 2017; alla Relazione di Affidamento, introdotta dalla delibera n. 154/2019 e non prevista, invece, per le procedure di gara regolate dalla precedente delibera n. 49/2015.

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>dell'Allegato alla delibera 48/2017;</p> <p>c) in caso di affidamento di servizi di TPL per ferrovia, il Piano Economico Finanziario Simulato (di seguito: PEFS) di cui alla delibera 120/2018;</p> <p>d) la Relazione di Affidamento (RdA), di cui alla Misura 2, punto 2, dell'Allegato A alla delibera 154/2019;</p> <p>e) la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato, schema di Contratto di Servizio e relativi allegati, eventuale altra documentazione di riferimento);</p> <p>f) gli atti amministrativi adottati dall'EA afferenti all'affidamento interessato.</p>		
Quesito Q 6.1 – Art. 6, punto 1			<p>Come già rilevato in riferimento all'articolo 5, al fine di garantire il contraddittorio e il giusto procedimento, anche alla luce delle conseguenze derivanti da un'eventuale attestazione di non conformità, è necessario acquisire – prima dell'adozione della decisione definitiva – le eventuali osservazioni/controdeduzioni della Regione rispetto ad una proposta di attestazione che l'Autorità dovrebbe essere previamente inviata alla Regione interessata.</p>

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Annesso 3	Annesso 3 punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	All'annesso 3 eliminare i punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	In ordine alle informazioni rilevanti di cui all'Annesso 3 ed oggetto di verifica, si ritiene non possano essere considerate quelle relative ai punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, poiché estranee alle funzioni regolatorie di cui all'art. 37, comma 2, lett. f). Il contenuto della Relazione ex Delibera 48/2017 rilevante ai fini della disposizione menzionata, infatti, è delimitato alla sola definizione dei lotti di gara e non si estende né all'individuazione degli ambiti di servizio, né alla modalità di individuazione degli OSP e delle loro modalità di finanziamento, né alla materia tariffaria.
Quesito Q 6.2 – Art. 6, punto 2	<p>2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non risulti disponibile e/o si riscontri comunque la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini della verifica di conformità della procedura di gara interessata:</p> <p>a) l'Autorità trasmette all'EA e alla Regione competente specifica richiesta di informazioni aggiuntive;</p> <p>b) entro 15 giorni dalla suddetta richiesta, l'EA o la Regione competente trasmettono le relative informazioni;</p> <p>c) qualora sia trascorso il suddetto periodo senza alcun riscontro da parte dell'EA o Regione competente, o in caso di messa a disposizione di evidenze ritenute insufficienti, l'Autorità procede alla</p>	<p>2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non risulti disponibile e/o si riscontri comunque la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini della verifica di conformità della procedura di gara interessata:</p> <p>a) l'Autorità trasmette all'EA e alla Regione competente specifica richiesta di informazioni aggiuntive, assegnando un termine congruo per la trasmissione, compreso tra i 15 e i 45 giorni e determinato, previa consultazione della Regione stessa, in funzione della quantità e complessità delle informazioni richieste;</p> <p>b) entro 15 giorni dalla suddetta richiesta il predetto termine, l'EA o la Regione competente trasmettono le relative</p>	<p>In via di premessa si richiama l'attenzione dell'Autorità circa gli effetti di una valutazione di non conformità in termini di decurtazioni per la Regione interessata delle risorse alla stessa spettanti a valere sul Fondo nazionale TPL, ex art. 27, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017 e s.m.i.. Fermo restando il pieno rispetto del disposto normativo, ad avviso delle scriventi occorre evitare una regolamentazione applicativa eccessivamente rigida, con potenziali effetti distorsivi aventi ricadute economiche rilevanti sul sistema di finanziamento dei servizi di TPLR a livello regionale. In taluni casi e/o annualità di verifica potrebbe verificarsi che le informazioni aggiuntive da trasmettere all'Autorità siano numerose e complesse (un numero significativo di procedure di gara di competenza di enti affidanti diversi dalla Regione e dai quali la</p>

Punto dell'articolo/ Annesso/ Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
	<p>conclusione della verifica di conformità dei relativi elementi di regolazione interessati, specificando l'esito negativo della stessa "per carenza informazioni" e riportando il relativo risultato nella matrice di cui all'Annesso 3.</p>	<p>informazioni; c) qualora sia trascorso il suddetto periodo senza alcun riscontro da parte dell'EA o Regione competente, o in caso di messa a disposizione di evidenze ritenute insufficienti rispetto a quelle richieste dall'Autorità ed esplicitate durante la consultazione di cui alla lettera a), l'Autorità procede alla conclusione della verifica di conformità dei relativi elementi di regolazione interessati, specificando l'esito negativo della stessa "per carenza informazioni" e riportando il relativo risultato nella matrice di cui all'Annesso 3.</p>	<p>Regione stessa deve necessariamente acquisire le informazioni). Si ritiene, quindi, opportuno prevedere che ci sia una fase di consultazione da parte dell'Autorità della Regione chiamata a trasmettere le informazioni aggiuntive nella quale individuare con chiarezza gli elementi minimi informativi richiesti e la relativa competenza, e stabilire un termine congruo per la trasmissione degli stessi. Questa procedura più partecipata e flessibile mira a ridurre al minimo i casi di attestazione di NON conformità della procedura di gara per carenza di informazioni, con i conseguenti effetti in termini di decurtazioni sul Fondo nazionale TPL che, nel caso di specie, potrebbero non conseguire alla non conformità delle procedure di gara alle misure di regolazione applicabili (secondo lo spirito della norma), ma solo a ritardi/incomprensioni o altro nella trasmissione delle informazioni richieste dall'Autorità.</p> <p>Si suggerisce di prevedere l'attivazione di una data room autorizzando l'accesso dell'Autorità.</p>